

# **LE “NUOVE” INTEGRAZIONI SALARIALI**

**D.L. n. 18 del 17 marzo 2020**

# Strumenti

Strumenti a disposizione a fronte dell'impossibilità di impiegare tutti i lavoratori subordinati in forza, d.l. 17/03/20, n. 18:

- Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), per i settori nei quali è prevista: **Integrazione Ordinaria**;
- Cassa integrazione speciale Operai Agricoli (CISOA), per operai e impiegati a tempo indeterminato: **Integrazione Speciale**;
- Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd), per i settori e in tutti i casi in cui non si possa ricorrere a uno degli strumenti precedenti: **Integrazione Ordinaria in deroga**;
- Fondo di integrazione salariale (FIS), per i settori nei quali è previsto con organico medio del datore di lavoro del semestre precedente superiore a 5 lavoratori: **Assegno Ordinario**;
- Fondi di Solidarietà art.26 DL 148/15 e Bilateralità alternativi art. 27 DL 148/15: **Assegno Ordinario**;

# Periodo

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo **stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Tale stato rimane in vigore fino al 31 luglio 2020.

Il d.l. 18/15 ha provveduto a definire una prima temporalità di applicazione delle prestazioni di integrazione salariale:

**Durata massima 9 settimane (2 mesi) da spendersi in maniera anche non continuativa nel periodo dal 23/02 al 31/08. L'intero periodo è neutralizzato.**

# Misura

Il trattamento di **integrazione salariale** ammonta all'80 % della retribuzione globale che spetta al dipendente per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta l'assegno per il nucleo familiare.

Per retribuzioni fino a 2.159,48 €

Valore netto **939,89 €**

Per retribuzioni superiori a 2.159,48 €

Valore netto **1.129,66 €**

**Relativamente alle prestazioni FIS non sono riconosciuti gli ANF.**



# Soggetti istituzionalmente preposti

Per i trattamenti di **integrazione salariale** sono coinvolti, quali soggetti istituzionali **INPS, MdLePS, Regioni e Commissioni Provinciali CISOA**.

Va prodotta una domanda di prestazione per ogni **Unità Produttiva**, ovvero per la sede legale, stabilimenti, filiali e i laboratori distaccati dalla sede, purché abbiano autonomia finanziaria e tecnica, idonea a realizzare l'intero ciclo di produzione e con maestranze continuative.

Le domande di CIGO e FIS di integrazione ordinaria e assegno ordinario sono trattate dalle **INPS** territoriali e alle stesse presentate.

Le domande di CIGD di integrazione ordinaria in deroga sono trattate dalle **Regioni** e alle stesse presentate. Per le aziende plurilocalizzate > di 5 regioni la domanda va presentata al **MdLePS** che provvede a trattarla. Fino a 5 vanno invece inviate alle singole Regioni di appartenenza.

Le domande di assegno ordinario per i **Fondi di Solidarietà**, art. 26 e 27 del dlgs 148/15, vanno inviate agli stessi per essere trattate.



# Caratteristiche delle prestazioni

## Integrazione salariale **CIGO**

- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
- No limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
- No limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
- No limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- I periodi sono neutralizzati, il contatore è fermo;
- Non occorre il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro;

Il termine per la presentazione delle domande è quello della fine del IV mese dall'inizio della prestazione.

Unico elemento di condizionalità è essere dipendente dell'azienda alla data del 23 febbraio 2020. In caso di trasferimento d'azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, è valido anche il periodo durante il quale lo stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

### **Integrazione salariale FIS Assegno Ordinario**

- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- No limite nel biennio mobile delle 26 settimane;
- Nessun tetto contributivo;
- No limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- I periodi sono neutralizzati, il contatore è fermo;
- Non occorre il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro;
- Il termine per la presentazione delle domande è quello della fine del IV mese dall'inizio della prestazione.

**Unico elemento di condizionalità è essere dipendente dell'azienda alla data del 23 febbraio 2020. In caso di trasferimento d'azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, è valido anche il periodo durante il quale lo stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.**

### **Integrazione salariale FdS art. 26 e 27 d.lgs 148/15. Assegno Ordinario**

- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- No limite nel biennio mobile delle 26 settimane;
- Mantengono i tetti aziendali contributivi;
- No limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
- No limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- I periodi sono neutralizzati, il contatore è fermo;
- Non occorre il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro;
- Il termine per la presentazione delle domande è quello della fine del IV mese dall'inizio della prestazione.

Unico elemento di condizionalità è essere dipendente dell'azienda alla data del 23 febbraio 2020. In caso di trasferimento d'azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, è valido anche il periodo durante il quale lo stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.



### **Integrazione salariale CIGD**

- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- Non si applica la riduzione percentuale in caso di proroghe;
- Non occorre il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro;
- Il termine per la presentazione delle domande è quello della fine del IV mese dall'inizio della prestazione.

Unico elemento di condizionalità è essere dipendente dell'azienda alla data del 23 febbraio 2020. In caso di trasferimento d'azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, è valido anche il periodo durante il quale lo stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

### **Integrazione speciale CISOA**

L'articolo 8 della legge n. 457/1972 prevede la concessione della CISOA per "altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori" come nel caso dell'emergenza epidemiologica in atto.

Le prestazioni pertanto, rientrano anch'esse per quanto normato dal DL 18/2020, fatto salvo i requisiti di accesso normati dalla L. 457/72.

# Soggetti aventi diritto

**Integrazione salariale CIGO**

**Integrazione salariale FdS Assegno Ordinario**

Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e apprendisti II<sup>o</sup> livello. Sono esclusi i dirigenti.

In caso di richiesta ai FdS, ad esclusione del FIS, e secondo i propri regolamenti, l'A.O. può essere richiesto per aziende fino ad 1 dipendente.

**Integrazione salariale CIGD**

Le aziende che non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie.

I datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione del FIS o dei Fondi di solidarietà.

# Trasformazioni delle prestazioni

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, **possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO** se rientrano tra le categorie di imprese che versano anche alle integrazioni salariali ordinarie.

I datori di lavoro, iscritti al FIS che alla data del 23 febbraio 2020, **hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario**. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario **può agire sui lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura del loro orario di lavoro**.

# Modalità di prestazione delle domande

Domanda di **CIGO**

Solo ed esclusivamente in via telematica all'INPS.

Domanda di **CISOA**

Solo ed esclusivamente in via telematica all'INPS.

Domanda di **Assegno Ordinario FIS**

In modalità ON LINE tramite il sito **www.inps.it**, servizi per Aziende e Consulenti, opzione CIG e FdS.

Domanda di **Assegno Ordinario FdS**

Secondo le modalità previste dagli stessi FdS.

Domanda di **CIGD**

Secondo le modalità previste dalle “Direzione generale Lavoro” delle diverse Regioni.

# Documentazione COVID-19 nazionale

Domanda di **CIGO**

La causale non richiede la comprovata transitorietà dell'evento, né giustificazioni di imputabilità. Da ciò ne deriva che non deve essere allegata la "relazione tecnica". Va allegato l'elenco dei beneficiari e la documentazione che provi l'avvenuta informativa, la consultazione e l'esame congiunto realizzati entro 3 gg.

È possibile richiedere la CIGO anche qualora si siano superati i limiti ordinari del DL 148/15.

**Domande già in essere al 23 febbraio.** Ad un'autorizzazione già attiva può essere mutata la causale in COVID-19 rendendo così neutralizzabili le 9 settimane ai fini del contatore.

## Domanda di **CISOA**

La particolarità della causale non richiede la comprovata transitorietà dell'evento, né giustificazioni di imputabilità. Da ciò ne deriva che non deve essere allegata la "relazione tecnica".

Va allegato l'elenco dei beneficiari e la documentazione che provi l'avvenuta informativa, la consultazione e l'esame congiunto realizzati entro 3 gg. La causale è denominata COVID-19 CISOA.

Qualora l'azienda abbia già usufruito del numero massimo annuale di giornate fruibili **è possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga.**

## Domanda di **Assegno Ordinario FIS**

La causale non richiede la comprovata transitorietà dell'evento, né giustificazioni di imputabilità. Da ciò ne deriva che non deve essere allegata la "relazione tecnica". Va allegato l'elenco dei dipendenti.

Va allegata la documentazione che provi l'avvenuta informativa, la consultazione e l'esame congiunto realizzati entro 3 gg.

**Per il Fondo di solidarietà bilaterale settore dei servizi ambientali, e per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali,** i datori di lavoro con più di 5 dipendenti accedono ancora all'assegno ordinario FIS; **diversamente i datori di lavoro che occupano meno di 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga.**

## Domanda di **Assegno Ordinario FdS art. 26 d.lgs.148/15**

La causale non richiede di provare la transitorietà dell'evento, né giustificazioni di imputabilità. Non va quindi allegata la "relazione tecnica".  
**La domanda è soggetta ai tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi.**

Va allegato oltre all'elenco dei beneficiari anche la documentazione che provi l'avvenuta informativa, la consultazione e l'esame congiunto. Tale ultima documentazione può essere prodotta anche successivamente alla richiesta di prestazione.

**In caso di insufficienza del tetto aziendale e in assenza di altri motivi ostativi all'accoglimento, potranno comunque accedere alla prestazione usufruendo delle risorse generali date in disponibilità dalla CIGO art. 19 DL 18/2020.**



Domanda **Assegno Ordinario FdS art. 27 d.lgs.148/15.**

La particolarità della causale non richiede di provare la transitorietà dell'evento, ne giustificazioni di imputabilità non va quindi allegata la "relazione tecnica".

Va allegato l'elenco dei beneficiari e l'accordo con la produzione dell'informativa, la consultazione e l'esame congiunto da realizzarsi entro 3 gg..

La domanda è soggetta ai regolamenti dei rispettivi Fondi.

I Fondi FSBA e Somministrati a sostegno delle proprie disponibilità godono di risorse finalizzate a carico dello Stato.

## Domanda di **CIGD**

La domanda, da inviarsi alla regione di riferimento, **per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti, non ha bisogno dell'accordo sindacale, ne sono dispensati. Sono fatte salve le norme previste dai singoli accordi regionali di regolazione.**

Diversamente per più di 5 l'accordo si considera anche attuato con la produzione dell'informativa, consultazione e esame congiunto da documentare.

La Regione provvede all'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione e trasmette all'INPS, in via telematica, il decreto di adozione entro le 48 ore dalla sua approvazione unitamente alla lista dei beneficiari. L'efficacia della prestazione è subordinata alla disponibilità delle risorse assegnate ad ogni singola Regione.

**La Regione, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell'intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto, concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concessione.**

# Accordi sindacali CIGO

I datori di lavoro sono dispensati dall'osservare gli art.14, 15, e 30 c. 2 del d.lgs. 148/15.

Di dette abrogazioni resta fatto salvo, e quindi da svolgere, l'informativa, la consultazione e l'esame congiunto.

Tutto deve attuarsi entro i tre giorni successivi alla informativa anche tramite procedura telematica.

Tale modalità trova giustificazione dal fatto che la domanda viene presentata per una causale che non ha le caratteristiche di quelle già previste.

# Accordi sindacali FIS

I datori di lavoro che richiedono prestazioni di Assegno Ordinario sono dispensati dall'osservare gli art.14, 15, e 30 c. 2 del d.lgs. 148/15.

Di dette non osservanze resta fatto salvo, e quindi da svolgere, l'informativa, la consultazione e l'esame congiunto.

Tutto deve attuarsi entro i tre giorni successivi alla informativa anche tramite procedura telematica.

# **Accordi sindacali **CI GO** in **CI GS**, **AdS** in **A.O****

Il datore di lavoro ai fini della concessione a seguito delle trasformazioni di prestazioni già in corso, non deve procedere all'espletamento dell'esame congiunto e non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero quanto previsto per consultazione e procedimento.

Allo stesso modo nel caso, per il FIS, per una prestazione già in corso di Assegno di Solidarietà da passare in Assegno Ordinario.

# Accordi sindacali **FdS bilaterali e alternativi**

I datori di lavoro riferenti agli **art. 26 e art. 27 del d.lgs 148/15**, o che si rivolgano agli stessi per l'erogazione delle integrazioni salariali, sono dispensati dall'osservare gli art. 14, 15, e 30 c. 2 del d.lgs. 148/15. Di dette non osservanze resta fatto salvo, e quindi da svolgere, l'informativa, la consultazione e l'esame congiunto.

**Mentre per i FdS dell'art. 26 l'accordo può ritenersi valido anche dopo la presentazione della domanda, per i FdS dell'art. 27 l'accordo va espletato entro i tre giorni successivi alla informativa anche in via telematica.**

# Accordi sindacali **CIGD**

I datori di lavoro richiedenti una prestazione in deroga con **meno di 6 dipendenti sono esonerati dal dover produrre l'accordo. Sono fatte salve le norme previste dai singoli accordi regionali di regolazione.**

Per i restanti datori di lavoro, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

L'accordo si considera realizzato anche presentando la documentazione che provi l'avvenuta procedura di informazione, di consultazione e dell'esame congiunto.

# Accordi sindacali **CISOA**

I datori di lavoro richiedenti una prestazione di COVID-19 **per i soli operai e impiegati a tempo indeterminato**, sono dispensati dall'osservare gli art.14, 15, e 30 c. 2 del d.lgs. 148/15. Di dette sospensioni resta fatto salvo, e quindi da svolgere, l'informativa, consultazione e l'esame congiunto. Tutto deve attuarsi entro i 3 gg. successivi all'informativa anche tramite procedura telematica.

I lavoratori destinatari della prestazione sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai), nonché gli apprendisti, che **abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e i soci di cooperative agricole, quali dipendenti, inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell'instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro che preveda almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.**

La struttura territoriale INPS deve verificare il non superamento del limite di 90 gg. di fruizione della CISOA nell'anno per lavoratore.



# Modalità di pagamento

## **CIGO, FIS, CISOA, FdS art.26 e art. 27, Fondo Trentino A.A.:**

La circolare 47 INPS nel chiarire che rimane inalterata la possibilità di agire con anticipi e con conguagli successivi, definisce come procedura **eccezionale** il richiedere il pagamento diretto all'INPS pur senza il dover comprovare le difficoltà finanziarie dell'azienda.

Va tenuto presente che per il **FIS** ciò vale per aziende **> 15** mentre per le aziende **da 6 a 15** può essere previsto il pagamento diretto all'INPS.

Per **FdS art. 26 e 27** va ricordato che tali FdS godono di risorse statali, non previste per il **Fondo Trentino A.A.**

Per la **CISOA** non sono previsti contributi aggiuntivi da parte dello Stato.